



Disposizioni per i procedimenti di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 12 della legge 162/14

Da martedì 26 maggio 2015 è più facile divorziare. Entrano infatti in vigore le **nuove norme sul divorzio breve**, grazie alla riforma approvata dal Parlamento lo scorso 22 aprile e poi pubblicata in [Gazzetta ufficiale](#) il 6 maggio. Non saranno più necessari tre anni di tempo tra la separazione e la richiesta di divorzio, ma **solo 6 mesi**, se la separazione è consensuale, o al massimo un anno se si decide di ricorrere al giudice.

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata **quando non vi siano in comune:**

- **figli minori**
- **o portatori di handicap grave**
- **o economicamente non autosufficienti.**

L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.

A chi interessa

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o divorziare consensualmente.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- *siano residenti a Sedini, tutti e due o almeno uno dei due;*
- *oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Sedini;*
- *oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Sedini l'atto di matrimonio;*

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, devono prenotare l'appuntamento telefonando in orario d'ufficio ai numeri (079) 589201 o 589207 dal lunedì al venerdì.

Documentazione da presentare

- *documento di identità dei coniugi*
- [autocertificazione relativa ai figli](#)
- [modello guida per la definizione dell'accordo](#)

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo.

L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.

La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso